

Lo schema di dlgs che attua la riforma fiscale interviene anche su sanzioni e controlli

DS6901

DS6901

Sportello doganale allargato

Tutti i dati a un unico soggetto, riducendo gli adempimenti

DI SARA ARMELLA

Estensione dello Sportello unico doganale e dei controlli a tutte le dogane, sistema che realizza una piena integrazione delle verifiche alla frontiera, evitando i colli di bottiglia che vengono a crearsi a causa della convergenza di più supervisori sui prodotti. Per effettuare un'operazione di import-export, infatti, oggi gli operatori devono presentare fino a 68 istanze a 18 amministrazioni diverse, trasmettendo informazioni, spesso identiche e ripetitive, per ottenere autorizzazioni o licenze. Lo Sportello unico, attualmente presente in via sperimentale soltanto a La Spezia, Livorno e Ravenna, ruota invece intorno al principio di trasmettere tutti i dati a un'unica interfaccia pubblica (single window), riducendo sensibilmente gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento. È una delle novità contenute nello schema di decreto delegato di riforma della legge doganale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri in attuazione della riforma fiscale, che interviene anche su sanzioni, controlli doganali e procedure di accertamento.

Per quanto riguarda l'individuazione delle merci da sottoporre a controllo, all'attuale sistema basato su una valutazione di analisi dei rischi eseguita a livello centrale, si affianca la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci, non oggetto di visita, ma soltanto su iniziativa dei responsabili degli uffici dell'Agenzia o dei funzionari delegati e fino a quando non sono lasciate a disposizione del

proprietario. Tali visite possono essere richieste anche dalla Guardia di Finanza.

Significativi i cambiamenti per le procedure di accertamento, con un ruolo più definito per la Guardia di finanza e una più stretta collaborazione con l'Agenzia delle dogane. L'art. 4 del nuovo codice doganale nazionale introduce l'obbligo di un sistematico coordinamento tra i due enti, allo scopo di rafforzare, da un lato, il contrasto alle frodi e, dall'altro, "di evitare la reiterazione dei controlli". Da segnalare, inoltre, la possibilità di esercitare i poteri di visita, ispezione e controllo, in azienda o in altri luoghi al di fuori dagli spazi doganali, con una nuova competenza per la Guardia di finanza.

Significative novità anche per la procedura di accertamento: oltre all'abolizione della controversia doganale, è stata ridefinita la competenza territoriale degli uffici. L'art. 42 stabilisce che, per la revisione delle dichiarazioni doganali è competente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale, superando così la previsione attuale che attribuiva la competenza alla Dogana nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, in caso di controlli con verifiche sul posto. Si tratta di una previsione di grande rilievo, che recepisce le regole del codice doganale europeo, nonché un orientamento giurisprudenziale diffuso.

Più chiara la scansione dei provvedimenti in cui si articola l'attività di accertamento: l'Uffi-

cio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali, sono tenuti a redigere il verbale di constatazione, che devono notificare alle parti interessate. Viene confermata la norma europea che stabilisce nel termine di trenta giorni, anziché in quello generale di sessanta giorni, il diritto della parte di presentare osservazioni e richieste. Ribadito dunque il contraddittorio endoprocedimentale, in materia doganale, con i termini a difesa dimezzati.

Altro significativo aspetto, in cui risulta rafforzata la tutela del contribuente, riguarda l'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento: ove la parte si avvalga del diritto di presentare deduzioni difensive, l'Ufficio ha l'obbligo di tenerne conto nel provvedimento finale, attraverso una motivazione rafforzata, che deve esplicitare le ragioni del mancato accoglimento delle difese dell'operatore.

Un tema di grande importanza riguarda la compliance doganale, opportunamente tutelata e incentivata. Se è l'operatore a chiedere la revisione della dichiarazione doganale, viene espressamente prevista la non applicazione delle sanzioni. ■

